

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 29 gennaio 2010

Circolare n. 5/2010

OGGETTO: *Bonus ricapitalizzazione – D.L. n. 78/2009 – Ulteriori chiarimenti*

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito alcuni dubbi interpretativi sorti in riferimento all’agevolazione per la ricapitalizzazione delle imprese, introdotta dal decreto anticrisi (D.L. 78/2009).

Come già comunicato in precedenza, le società di capitali e di persone che aumenteranno il proprio capitale sociale mediante conferimenti in denaro o in natura effettuati dai soci persone fisiche, entro il 5/2/2010 e fino ad un massimo di 500.000 euro, potranno godere di una deduzione dal reddito pari al 3% del valore dell’aumento stesso, nel periodo d’imposta in cui questo si perfeziona e nei quattro successivi.

L’interpretazione della norma in esame recentemente fornita dall’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che sono oggetto di agevolazione non solo gli aumenti di capitale a pagamento, realizzati mediante apporto di nuove risorse (denaro, beni o crediti) al patrimonio della società, ma anche:

- i versamenti a titolo di sovrapprezzo collegati alla sottoscrizione di azioni o quote;
- i versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione da parte della società;
- la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione di finanziamenti concessi alla società.



Per il versamento di tali somme non è prevista una modifica del capitale sociale (mediante atto notarile o assemblea straordinaria), ma la loro iscrizione in un'apposita riserva di capitale nel patrimonio netto della società.

Per essere agevolabili gli aumenti di capitale dovranno essere perfezionati – ossia deliberati dall'assemblea dei soci, iscritti nel Registro Imprese, sottoscritti e versati – nel periodo dal 5/8/2009 al 5/2/2010.

Con particolare riferimento agli aumenti di patrimonio netto eseguiti mediante versamenti di denaro a fondo perduto, essi si intendono perfezionati alla data in cui il versamento è effettuato, mentre quelli eseguiti mediante rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, alla data dell'atto di rinuncia (che può formalizzarsi attraverso lettera del socio rinunciatario).

L'agevolazione ha effetto nel periodo d'imposta in cui l'aumento è effettuato e nei quattro successivi, sia ai fini IRES/IRPEF sia ai fini IRAP; opera indipendentemente dal risultato d'esercizio conseguito (utile o perdita) ed è applicabile anche alle società di nuova costituzione, purché costituite entro il 5/2/2010.

In pratica, poiché l'aumento di capitale rilevante ai fini dell'agevolazione non può eccedere l'importo di 500.000 euro, il massimo risparmio fiscale ottenibile, nel caso di società di capitali, è pari a 4.710 euro annui, nell'anno in cui l'aumento di capitale si perfeziona e nei 4 successivi.

L'importo massimo dell'agevolazione è così calcolato:

Minor Ires	$500.000 \times 3\% \times 27,5\%$	4.125
Minor Irap	$500.000 \times 3\% \times 3,9\%$	585
Risparmio annuo		<u>4.710</u>
Risparmio totale	4.710×5	23.550

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta